



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *d*), recante delega al Governo per l'incentivazione dell'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione;
- VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto legislativo, per la valorizzazione delle eccellenze, si può tenere conto della votazione conseguita dagli studenti nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato decreto legislativo, oltre ai diversi livelli del sistema di istruzione, possono concorrere all'individuazione delle eccellenze anche altri soggetti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed enti locali, nazionali o comunitari, con esperienze già consolidate, accreditati a tale scopo dall'Amministrazione scolastica;
- VISTO il decreto ministeriale n. 182 del 19 marzo 2015, registrato alla Corte dei Conti il 14 aprile 2015 con n. 1462, con il quale è stata disciplinata la procedura per l'accREDITAMENTO dei predetti soggetti esterni nonché la procedura relativa alla presentazione delle competizioni proposte dai soggetti interni e dai soggetti esterni all'Amministrazione scolastica;
- VISTO il decreto direttoriale n. 65 del 3 febbraio 2016 con il quale è stata istituita la Commissione Tecnica prevista dall'art. 7 del citato decreto ministeriale n. 182 del 2015;
- CONSIDERATO che, a seguito dell'istruttoria svolta dalla Commissione Tecnica, sono stati accreditati con decreto n. 347 del 15 aprile 2016 i soggetti esterni interessati a concorrere con l'Amministrazione scolastica all'individuazione delle eccellenze degli studenti delle scuole secondarie superiori, il cui elenco è stato pubblicato nel sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO l'esito dell'istruttoria svolta dalla Commissione Tecnica in merito alle proposte di iniziative presentate dai soggetti accreditati, interni o esterni all'Amministrazione scolastica, conclusa nel corso del corrente anno scolastico;
- CONSIDERATO, altresì, lo stanziamento delle risorse finanziarie, finalizzate all'incentivazione delle eccellenze degli studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore, previsto per



il capitolo 1512 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 262 del 2007, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prima dell'avvio di ogni anno scolastico, definisce il programma nazionale di promozione delle eccellenze anche per fornire informazione ai vari soggetti interessati sulle iniziative proposte per l'intero anno scolastico;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Con il presente decreto è definito il Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze (d'ora in poi Programma) per individuare le iniziative e le modalità di riconoscimento dei livelli di eccellenza conseguiti dagli studenti nei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado frequentati presso istituzioni scolastiche, statali e paritarie, e scuole italiane all'estero, statali e paritarie.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, le competizioni individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 182 del 19 marzo 2015 ai fini dell'accesso ai riconoscimenti e ai premi previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, sono elencate nella tabella A allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.
3. Accedono al citato beneficio dei riconoscimenti e dei premi gli studenti che ottengano la votazione di 100 e lode nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che raggiungano risultati elevati nelle competizioni elencate nella tabella A di cui al comma 2.

Art. 2

(Procedura di accreditamento)

1. La procedura di accreditamento dei soggetti interessati a collaborare con l'Amministrazione scolastica per la promozione e la realizzazione delle iniziative di valorizzazione delle eccellenze è individuata dal citato decreto ministeriale n.182 del 2015.



Art. 3

(Modalità di partecipazione degli studenti)

1. Per quanto attiene ai calendari delle iniziative individuate nel Programma, alle modalità di partecipazione, alle procedure di confronto e di competizione e alla loro organizzazione, si rinvia ai bandi o regolamenti pubblicati nei siti dei soggetti promotori, interni o esterni all'Amministrazione scolastica, indicati nella tabella A.

Art. 4

(Certificazione dei risultati di eccellenza)

1. I soggetti organizzatori delle competizioni rilasciano la certificazione dei risultati di eccellenza conseguiti dagli studenti partecipanti alle iniziative incluse nel Programma e ne danno comunicazione alle scuole frequentate dai medesimi studenti.

Art. 5

(Risorse finanziarie e modalità di individuazione della quota pro-capite di incentivo per gli studenti)

1. Per l'attuazione del Programma sono impiegate le risorse finanziarie stanziare per l'anno 2017 nel capitolo 1512 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Con successivi provvedimenti del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, sono determinate le quote pro-capite di incentivo spettanti agli studenti meritevoli nelle diverse tipologie di eccellenza individuate con il presente decreto, nel limite delle risorse finanziarie di cui al precedente comma 1 e sulla base delle modalità di seguito descritte.

I. Votazione di 100 e lode agli esami di Stato

La quota pro-capite è stabilita in relazione al numero degli studenti che nell'a.s.2016/2017 conseguono la votazione di 100 e l'attribuzione della lode nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado.

II. Eccellenze conseguite nelle competizioni di cui alla tabella A

Le quote pro-capite, distinte nei diversi livelli di merito, sono stabilite in relazione al numero degli studenti meritevoli, individuati con apposita rilevazione degli esiti delle competizioni interessate. Nelle competizioni per gruppi è assegnato un premio unico, da suddividersi tra i componenti del gruppo stesso.



Premi aggiuntivi sono assegnati agli studenti di cui al comma 1 dell'art.1 che risultino vincitori di competizioni che prevedono fasi internazionali nelle quali concorrono, per ciascun Paese partecipante, gli studenti selezionati mediante apposite competizioni. Le stesse risultano specificatamente indicate nella tabella A con un asterisco.

Per ciascuna delle competizioni è fissato un quantitativo massimale di studenti beneficiari, secondo criteri che siano indicativi della rilevanza dell'iniziativa e della sua diffusione presso gli studenti, le scuole e le regioni.

Tali criteri prendono in esame:

- l'esistenza di eventuali sviluppi internazionali delle competizioni;
- l'articolazione in più fasi delle competizioni nazionali;
- il numero di studenti partecipanti a ciascuna competizione;
- il numero di scuole effettivamente coinvolte nelle iniziative;
- il grado di diffusione delle iniziative nelle diverse regioni del territorio nazionale;
- le edizioni svolte ed il consolidamento conseguito dalle iniziative;
- la modalità di partecipazione (individuale o per gruppi di studenti, in presenza o a distanza).

Art. 6

(Premi e Riconoscimenti)

1. I dirigenti scolastici, a valere sulle risorse finanziarie ricevute, assegnano i premi agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado nelle forme di incentivo previste dall'art. 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262.

2. Le premiazioni sono effettuate dalle scuole frequentate dagli studenti nell'a.s.2016/2017.

3. I nominativi degli studenti che conseguono eccellenze certificate, previo consenso degli interessati, sono pubblicati nell'Albo nazionale delle eccellenze.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
Stefania Giannini